

Senato della Repubblica
XIX Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 957

Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di
procedure di controllo e informazione

12/01/2025 - 08:02

Indice

1. DDL S. 957 - XIX Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	3
1.2.1. Testo DDL 957	4
1.3. Trattazione in Commissione	8
1.3.1. Sedute	9
1.3.2. Resoconti sommari	10
1.3.2.1. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)	11
1.3.2.1.1. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 233 (pom.) del 02/10/2024	12
1.3.2.1.2. 10 ^a Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 239 (pom.) del 29/10/2024	18

1. DDL S. 957 - XIX Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 957

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XIX LEGISLATURA

N. 957

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati **CONTE ***, **FRATOIANNI ***, **RICHETTI ***, **SCHLEIN ***, **BONELLI ***, **MAGI ***, **EVI ***, **Francesco SILVESTRI ***, **ZANELLA ***, **SOTTANELLI ***, **BRAGA ***, **GUERRA ***, **BARZOTTI ***, **MARI ***, **D'ALESSIO ***, **SCOTTO ***, **AIELLO ***, **CAROTENUTO ***, **FOSSI ***, **GRIBAUDO ***, **LAUS ***, **SARRACINO ***, **TUCCI ***, **GRIMALDI ***, **SERRACCHIANI *** e **ORLANDO ***

(v. stampato Camera n. 1275)

approvato dalla Camera dei deputati il 6 dicembre 2023

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 6 dicembre 2023

Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione

* In data 5 dicembre 2023 il deputato ha ritirato la propria sottoscrizione alla proposta di legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Delega al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva)

1. Al fine di garantire l'attuazione del diritto dei lavoratori ad una retribuzione proporzionata e sufficiente, ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, rafforzando la contrattazione collettiva e stabilendo criteri che riconoscano l'applicazione dei trattamenti economici complessivi minimi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nel rispetto del diritto dell'Unione europea, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva, per il conseguimento dei seguenti obiettivi:

- a) assicurare ai lavoratori trattamenti retributivi giusti ed equi;
- b) contrastare il lavoro sottopagato, anche in relazione a specifici modelli organizzativi del lavoro e a specifiche categorie di lavoratori;
- c) stimolare il rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro nel rispetto dei tempi stabiliti dalle parti sociali, nell'interesse dei lavoratori;
- d) contrastare i fenomeni di concorrenza sleale attuati mediante la proliferazione di sistemi contrattuali finalizzati alla riduzione del costo del lavoro e delle tutele dei lavoratori (cosiddetto « *dumping* contrattuale »).

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

- a) definire, per ciascuna categoria di lavoratori, i contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati in riferimento al numero delle imprese e dei dipendenti, al fine di prevedere che il trattamento economico complessivo minimo dei contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati costituisca, ai sensi dell'articolo 36 della Costituzione, la condizione economica minima da riconoscere ai lavoratori appartenenti alla medesima categoria;

- b) stabilire per le società appaltatrici e subappaltatrici, negli appalti di servizi di qualunque tipo e settore, l'obbligo di riconoscere ai lavoratori coinvolti nell'esecuzione dell'appalto trattamenti economici complessivi minimi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati nel settore al quale si riferisce l'oggetto dell'appalto, individuati secondo il criterio di cui alla lettera a). Coerentemente, rafforzare le misure di verifica e di controllo spettanti alle stazioni appaltanti, al fine di rendere effettivi gli obblighi di cui alla presente lettera;
- c) estendere i trattamenti economici complessivi minimi dei contratti collettivi nazionali di lavoro, individuati in base al criterio di cui alla lettera a), ai gruppi di lavoratori non coperti da contrattazione collettiva, applicando agli stessi il contratto collettivo nazionale di lavoro della categoria di lavoratori più affine;
- d) prevedere strumenti volti a favorire il progressivo sviluppo della contrattazione di secondo livello con finalità adattive, anche per fare fronte alle esigenze diversificate derivanti dall'incremento del costo della vita e correlate alla differenza di tale costo su base territoriale;
- e) prevedere strumenti di misurazione basati sull'indicazione obbligatoria del codice del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al singolo rapporto di lavoro nelle trasmissioni all'Istituto nazionale della previdenza sociale effettuate con il flusso telematico UNIEMENS, nelle comunicazioni obbligatorie e nelle buste paga, anche al fine del riconoscimento di agevolazioni economiche e contributive connesse ai rapporti di lavoro;
- f) introdurre strumenti a sostegno del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro entro i termini previsti dalle parti sociali o di quelli già scaduti, anche attraverso l'eventuale riconoscimento ai lavoratori di incentivi volti a bilanciare e, ove possibile, a compensare la riduzione del potere di acquisto degli stessi;
- g) per ciascun contratto scaduto e non rinnovato entro i termini previsti dalle parti sociali o comunque entro congrui termini, nonché per i settori non coperti da contrattazione collettiva, prevedere l'intervento diretto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con l'adozione delle misure necessarie concernenti esclusivamente i trattamenti economici minimi complessivi, tenendo conto delle peculiarità delle categorie di lavoratori di riferimento e, se del caso, considerando i trattamenti economici minimi complessivi previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati nei settori affini;
- h) quale misura di rafforzamento della concorrenza e di lotta all'evasione fiscale e contributiva, procedere a una riforma della vigilanza del sistema cooperativo, con particolare riguardo alle revisioni periodiche per la verifica dell'effettiva natura mutualistica;
- i) disciplinare modelli di partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili dell'impresa, fondati sulla valorizzazione dell'interesse comune dei lavoratori e dell'imprenditore alla prosperità dell'impresa stessa.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.

4. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al medesimo articolo.

Art. 2.

(Delega al Governo in materia di controlli e informazione sulla retribuzione dei lavoratori e sulla contrattazione collettiva)

1. Allo scopo di incrementare la trasparenza in materia di dinamiche salariali e contrattuali a livello nazionale, territoriale e per ciascuna categoria di lavoratori e ciascun settore di attività, nonché di contrastare efficacemente il *dumping* contrattuale, i fenomeni di concorrenza sleale, l'evasione fiscale e contributiva e il ricorso a forme di lavoro sommerso o irregolare in danno dei lavoratori, il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni in materia di perfezionamento della disciplina dei controlli e sviluppo di procedure di informazione pubbliche e trasparenti concernenti la retribuzione dei lavoratori e la contrattazione collettiva.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) razionalizzare le modalità di comunicazione tra le imprese e gli enti pubblici in materia di retribuzioni e applicazione della contrattazione collettiva, prevedendo strumenti che rendano effettiva, certa ed efficace l'acquisizione dei dati concernenti l'applicazione della contrattazione collettiva a livello nazionale, territoriale e per ciascuna categoria di lavoratori nonché dei dati afferenti ai trattamenti retributivi effettivamente riconosciuti ai lavoratori;

b) perfezionare, prevedendo anche il ricorso a strumenti tecnologici evoluti e la realizzazione di banche di dati condivise, le disposizioni in materia di ispezioni e controlli, aumentando l'efficacia materiale delle azioni di contrasto del lavoro sommerso o irregolare, dell'evasione contributiva e assicurativa e dell'applicazione di contratti collettivi nazionali di lavoro non rappresentativi con finalità elusive in danno dei lavoratori e degli enti previdenziali;

c) introdurre forme di rendicontazione pubblica e di monitoraggio su base semestrale aventi ad oggetto l'andamento delle misure di contrasto dei fenomeni distorsivi del mercato del lavoro in materia di retribuzioni, di contrattazione collettiva, di caporalato e lavoro sommerso o irregolare nonché di abuso della forma cooperativa;

d) prevedere che le forme di rendicontazione di cui alla lettera c) si avvalgano delle risultanze dell'attività ispettiva dell'Ispettorato nazionale del lavoro e dei suoi organi territoriali nonché di tutte le risultanze acquisite da parte dei soggetti deputati alla verifica della regolarità e correttezza delle retribuzioni e della contrattazione collettiva a livello nazionale e territoriale.

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 1 sono trasmessi alle Camere ai fini dell'espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, che si pronunciano nel termine di trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti legislativi possono essere comunque adottati. Qualora il termine previsto per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto al comma 1 o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.

4. Il Governo è delegato ad adottare uno o più decreti legislativi contenenti disposizioni correttive e integrative dei decreti legislativi adottati ai sensi del presente articolo, entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno di essi, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e secondo la procedura di cui al medesimo articolo.

Art. 3.

(Disposizioni finanziarie)

1. Gli schemi dei decreti legislativi di cui agli articoli 1 e 2 sono corredati di una relazione tecnica che dia conto della neutralità finanziaria dei medesimi ovvero dei nuovi o maggiori oneri da essi derivanti e dei corrispondenti mezzi di copertura.

2. In conformità all'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri che non trovino compensazione al proprio interno, i medesimi decreti legislativi sono emanati solo successivamente o contestualmente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziino le occorrenti risorse finanziarie.

Art. 4.

(Ambito di applicazione)

1. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai lavoratori dipendenti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e ai contratti collettivi ad essi applicabili.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 10[^] Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale)

1.3.2.1.1. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 233 (pom.) del 02/10/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MERCOLEDÌ 2 OTTOBRE 2024

233ª Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Durigon.

La seduta inizia alle ore 15,10

IN SEDE REFERENTE

[\(956\)](#) DISEGNO DI LEGGE DI INIZIATIVA POPOLARE - Disposizioni in materia di salario minimo

[\(957\)](#) Deputato CONTE ed altri. -Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione , approvato dalla Camera dei deputati

[\(1237\)](#) MAGNI e altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo

(Esame congiunto e rinvio)

La relatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az) nota inizialmente che il disegno di legge n. 957 reca due discipline di delega legislativa in materia di retribuzioni e di contrattazione collettiva. Dall'ambito delle due deleghe sono esclusi, in base all'articolo 4, i lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche e i contratti collettivi a essi applicabili.

Le disposizioni finanziarie relative all'esercizio delle due deleghe sono stabilite dall'articolo 3. Riguardo alla delega di cui all'articolo 1, i principi e criteri direttivi sono posti dal comma 2. Essi prevedono: la definizione, per ciascuna categoria di lavoratori, dei contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati, con riferimento al numero delle imprese e dei dipendenti; la determinazione per le società appaltatrici e subappaltatrici dell'obbligo di riconoscere ai lavoratori trattamenti economici complessivi minimi non inferiori a quelli previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro maggiormente applicati nel settore al quale si riferisce l'oggetto dell'appalto; l'estensione dei trattamenti economici complessivi minimi dei contratti collettivi nazionali di lavoro ai gruppi di lavoratori non coperti da contrattazione collettiva; la definizione di strumenti volti a favorire il progressivo sviluppo della contrattazione di secondo livello; la definizione di strumenti di misurazione basati sull'indicazione obbligatoria del codice del contratto collettivo nazionale di lavoro applicato al singolo rapporto di lavoro nelle trasmissioni all'INPS effettuate con il flusso telematico UNIEMENS; l'introduzione di strumenti a sostegno del rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro entro i termini previsti dalle parti sociali; l'introduzione, per ciascun contratto scaduto e non rinnovato, nonché per i settori non coperti da contrattazione collettiva, di una forma di intervento diretto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; l'adozione di una riforma della vigilanza del

sistema cooperativo; la definizione di modelli di partecipazione dei lavoratori alla gestione e agli utili dell'impresa.

Riguardo alla delega di cui all'articolo 2, i principi e criteri direttivi sono posti dal comma 2. Essi prevedono: la razionalizzazione delle modalità di comunicazione tra le imprese e gli enti pubblici in materia di retribuzioni e applicazione della contrattazione collettiva; il perfezionamento delle disposizioni in materia di ispezioni e controlli; l'introduzione di forme di rendicontazione pubblica e di monitoraggio aventi a oggetto l'andamento delle misure di contrasto dei fenomeni distorsivi del mercato del lavoro; la previsione che le forme di rendicontazione si avvalgano delle risultanze dell'attività ispettiva dell'Ispettorato nazionale del lavoro e di tutte le risultanze acquisite dai soggetti deputati alla verifica della regolarità e correttezza delle retribuzioni e della contrattazione collettiva. Il disegno di legge n. 956 concerne i livelli minimi di remunerazione dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori in forma coordinata e continuativa. Esso prevede, all'articolo 1, l'introduzione di un trattamento economico minimo orario non inferiore a 10 euro, oggetto di rivalutazione semestrale ai sensi dell'articolo 2.

L'articolo 3 prevede che per i collaboratori in forma coordinata e continuativa il compenso non possa essere complessivamente inferiore a quello stabilito, per i lavoratori dipendenti, da un contratto collettivo nazionale di lavoro che preveda una retribuzione di base non inferiore a quella minima suddetta.

L'articolo 4 prevede sanzioni amministrative pecuniarie, nonché l'esclusione, per la durata di tre anni, dalla partecipazione a gare pubbliche d'appalto di opere o di servizi, dalla concessione di agevolazioni finanziarie, creditizie o contributive e da finanziamenti pubblici di qualunque genere, per i casi di corresponsione di una remunerazione inferiore a quella determinata in base all'articolo 1.

Ai sensi dell'articolo 5, i contratti o accordi di lavoro collettivi che prevedano una remunerazione oraria inferiore al trattamento minimo di cui all'articolo 1 sono adeguati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della disciplina in esame.

In base all'articolo 1, il disegno di legge n. 1237 riguarda i lavoratori dipendenti, i collaboratori in forma coordinata e continuativa e i lavoratori che prestano la propria attività in forza di un contratto di agenzia o di rappresentanza commerciale o che effettuino prestazioni d'opera intellettuale o manuale. L'articolo 2 prevede l'introduzione di un valore minimo orario della remunerazione, pari a 9 euro lordi. Gli articoli 3 e 4 recano alcune norme di chiusura o transitorie e l'articolo 5, comma 3, lettera b), demanda a una specifica Commissione il compito di monitorare il rispetto della retribuzione complessiva sufficiente e proporzionata alla quantità e alla qualità del lavoro prestato.

L'articolo 6 prevede una procedura giurisdizionale specifica per la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico spettante.

L'articolo 7 istituisce un Fondo per il salario minimo, con una dotazione di 100 milioni di euro annui per un triennio, al fine di contenere i maggiori costi per i datori di lavoro derivanti dall'applicazione del provvedimento.

L'articolo 8 concerne i termini di decorrenza dell'applicazione della disciplina in esame.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REDIGENTE

(126) Maria Domenica CASTELLONE e altri. - Disposizioni in materia di salario minimo e rappresentanza delle parti sociali nella contrattazione collettiva

(281) MARTELLA e altri. - Disposizioni in materia di retribuzione proporzionata e sufficiente
(Discussione congiunta e rinvio)

La relatrice [MINASI](#) (LSP-PSd'Az) specifica che le disposizioni di cui al disegno di legge n. 126 si applicano ai lavoratori dipendenti e, con alcune eccezioni, ai collaboratori in forma coordinata e continuativa.

L'articolo 2 prevede l'introduzione di un valore minimo orario della remunerazione, pari a 9 euro lordi, con successivo adeguamento annuale, e pone il principio che il trattamento economico complessivo non può essere inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

L'articolo 3 reca i criteri per l'individuazione delle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro

comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

L'articolo 4 specifica che i contratti individuati ai sensi degli articoli 2 e 3 trovano applicazione anche nel caso in cui i medesimi siano scaduti o siano stati oggetto di disdetta, con incremento annuale dei relativi importi.

Il successivo articolo 6 prevede una procedura giurisdizionale specifica per la corresponsione ai lavoratori del trattamento economico spettante.

L'articolo 7 demanda a un decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali la definizione delle modalità per il deposito dei contratti collettivi nazionali.

L'articolo 8 introduce, in via transitoria e sperimentale, un'imposta sostitutiva, pari al 10 per cento, dell'IRPEF e delle relative addizionali regionali e comunali per gli incrementi retributivi corrisposti al prestatore di lavoro per effetto del rinnovo del contratto collettivo nazionale.

La disposizione transitoria di cui all'articolo 9 specifica che sono fatti salvi, fino alla loro scadenza, i trattamenti economici complessivi dei contratti collettivi nazionali stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Il disegno di legge n. 281, concernente i livelli minimi di remunerazione dei lavoratori dipendenti e dei collaboratori in forma coordinata e continuativa, prevede all'articolo 2 che il complessivo trattamento economico non sia inferiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale di lavoro stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il medesimo trattamento costituisce la retribuzione imponibile minima ai fini della contribuzione di previdenza e assistenza sociale.

Nel caso in cui non sussista un contratto connotato dai requisiti prescritti, il trattamento viene individuato da un accordo interconfederale, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. In mancanza di accordo, il trattamento è individuato, in via provvisoria, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sentita una commissione interistituzionale.

Ai sensi dell'articolo 3, qualora i contratti collettivi non siano rinnovati entro dodici mesi dalla scadenza, la misura del contributo dovuto dal datore di lavoro all'INPS per i casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato viene rideterminata in misura tripla.

Sulle retribuzioni previste dai contratti scaduti opera, in via transitoria, uno specifico meccanismo di indicizzazione.

Il presidente [ZAFFINI](#) sollecita una riflessione in merito alla possibilità di trasferimento alla sede referente dei disegni di legge appena illustrati, al fine della congiunzione con i disegni di legge precedentemente incardinati, riguardanti la medesima materia.

La senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) si esprime a favore del mantenimento in sede redigente del disegno di legge n. 281.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) manifesta l'orientamento del proprio Gruppo, favorevole al proseguimento della discussione in sede redigente del disegno di legge n. 126.

Il seguito della discussione congiunta è quindi rinviato.

(1184-bis) Misure di semplificazione per il potenziamento dei controlli sanitari in ingresso sul territorio nazionale in occasione del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, risultante dallo stralcio, deliberato dall'Assemblea l'11 settembre 2024, dell'articolo 23 del disegno di legge n. 1184, di iniziativa governativa

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 24 settembre.

Il presidente [ZAFFINI](#) dà conto della presentazione di due emendamenti al disegno di legge in titolo, pubblicati in allegato.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(Doc. CCXXXII, n. 1) Piano strutturale di bilancio di medio termine - Italia 2025-2029

(Parere alla 5a Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole)

Prosegue l'esame, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

La senatrice [GUIDOLIN](#) (M5S) lamenta l'inadeguatezza della programmazione del Governo a fronte di problemi strutturali, quali il calo della quota attiva della popolazione, connessa alla questione pensionistica, quando si porrebbe l'esigenza di una maggiore capacità di integrazione di manodopera qualificata proveniente dall'estero.

Gli incentivi riguardanti il *turnover* nel pubblico impiego contraddicono le parallele politiche volte al prolungamento della durata dell'attività lavorativa in settori dell'amministrazione pubblica.

Per quanto riguarda le risorse da destinare al sostegno alla crescita, risulta evidente il ricorso sostanzialmente esclusivo al PNRR, accompagnato da una politica di svendita del patrimonio pubblico. Risulta poi grave la mancanza di una visione politica rispondente alle reali esigenze della società civile: l'attuazione della disciplina di delega in materia di politiche per gli anziani è infatti sprovvista di coperture, mentre non sono presenti linee di intervento relativamente alla riduzione dell'orario di lavoro.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) esprime preoccupazione in merito al previsto andamento della spesa pubblica netta e delle prospettive di correzione del disavanzo, le quali fanno sospettare l'intenzione del Governo di lasciare alla prossima legislatura l'onere di correggere i prevedibili squilibri di finanza pubblica. Sono inoltre eccessivamente ottimistiche le previsioni del Governo in ordine alla crescita del PIL, in contrasto con le stime delle maggiori istituzioni internazionali. Le previsioni relative agli anni fino al 2027 segnalano poi una sostanziale contrazione dei redditi da lavoro dipendente in rapporto al PIL, mentre la spesa per prestazioni sociali e la spesa sanitaria, sempre in rapporto al PIL, risulta stagnante.

A parere della senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) i margini di crescita garantiti all'economia nazionale sono consequenziali all'attuazione del PNRR, nonché al forte impulso determinato dal *superbonus*. Nella fase attuale è invece concreto il rischio di una contrazione della spesa sociale e di un complessivo deterioramento delle condizioni del lavoro, in quanto il mercato è ormai contraddistinto da una quota crescente di impieghi sottopagati e di durata brevissima, a fronte dell'insussistenza della crescita.

Il senatore [MAGNI](#) (Misto-AVS) segnala l'utilità delle audizioni programmate presso la Commissione di merito, prodromiche, a suo avviso, ai fini della valutazione del documento in esame. È comunque ravvisabile l'assenza di linee di politica industriale, che pure costituirebbero condizione necessaria a garantire occupazione di qualità. Il giudizio sfavorevole sul Piano strutturale di bilancio di medio termine è inoltre motivato dalla mancata individuazione delle risorse necessarie a stimolare lo sviluppo.

A giudizio del senatore [ZULLO](#) (FdI) il documento in titolo è connotato da una particolare credibilità, accompagnata dalla sostanziale prudenza delle stime in esso contenute. In particolare, è correttamente considerata la centralità della sostenibilità del debito pubblico. Pertanto, è condivisibile l'opzione di intervenire sul cuneo fiscale, sul sistema tributario e sugli investimenti, allo scopo di diminuire il rapporto tra debito e PIL, già peggiorato in conseguenza dell'introduzione del *superbonus*.

Il sottosegretario DURIGON espone i più recenti dati dell'ISTAT relativi al mercato del lavoro, che permettono di constatare la forte crescita della popolazione attiva, sia in termini assoluti che percentuali, e la correlata contrazione del tasso di disoccupazione. Risulta inoltre un deciso incremento delle retribuzioni del settore privato, mentre il ricorso ai contratti a tempo determinato è in deciso decremento. Sono poi aumentate le posizioni contributive e sono stati raggiunti risultati notevoli sul piano della lotta alla disoccupazione femminile nel Sud.

Occorre peraltro un rinnovato impegno, volto all'ulteriore e necessario miglioramento degli indicatori menzionati e quindi alla contrazione delle aree di debolezza nei confronti delle economie più sviluppate.

Ha quindi la parola la relatrice [TERNULLO](#) (FI-BP-PPE), la quale presenta uno schema di parere favorevole, pubblicato in allegato, che viene posto in votazione.

La senatrice [CASTELLONE](#) (M5S) interviene per dichiarazione di voto contrario a nome del proprio Gruppo, ritenendo il Piano in esame insufficiente e inattendibile, posto che il Governo si giova in sostanza delle misure di attuazione del PNRR varate nel corso della legislatura precedente.

Preoccupa poi l'inadeguatezza dell'investimento nel settore sanitario, che pone comunque l'Italia lontana dalla media europea in termini di spesa in rapporto al PIL, pari al 7 per cento. Non risulta inoltre chiaro come si intenda fare fronte alle difformità territoriali, posto che, anziché puntare a intervenire sui livelli di deprivazione sociale, si prospetta il reiterato ricorso al criterio della spesa storica. Manca il sostegno alla ricerca, oggetto di tagli, mentre si riducono gli investimenti finalizzati alla transizione ecologica.

Per quanto riguarda il lavoro, il Governo dovrebbe tenere conto della necessità di politiche migratorie finalizzate all'ingresso di nuova forza lavoro. Nel contesto di stagnazione della crescita, infine, non viene posto alcun rimedio ai fenomeni sempre più gravi del lavoro povero e della precarietà.

Nel preannunciare il voto contrario, il senatore [MAGNI](#) (*Misto-AVS*) esprime disagio in relazione alla mancanza di un reale confronto, determinato da tempi di esame eccessivamente rapidi. Rileva comunque che è motivo di preoccupazione la scelta del Governo di non affrontare la questione dell'incremento della spesa sanitaria in rapporto al PIL.

Il presidente [ZAFFINI](#) specifica che i tempi dell'esame sono condizionati dalla programmazione dei lavori dell'Assemblea e che comunque il dibattito sul Documento è stato adeguatamente approfondito e caratterizzato da un elevato grado di partecipazione delle forze di opposizione.

La senatrice [FURLAN](#) (*PD-IDP*) esprime rammarico in riferimento alla mancata possibilità di giovare dall'apporto derivante dalle audizioni che si terranno presso la Commissione di merito. Il Piano strutturale di bilancio di medio termine presenta peraltro lacune notevoli su temi cruciali, quali la qualità del lavoro, l'evoluzione della struttura demografica e l'immigrazione.

Preannuncia infine il voto contrario del suo Gruppo.

Intervenendo per dichiarazione di voto contrario, la senatrice [SBROLLINI](#) (*IV-C-RE*) richiama l'attenzione sull'importanza strategica delle politiche in materia sociale, sanitaria e di lavoro, anche in rapporto agli assetti derivanti dall'introduzione dell'autonomia regionale differenziata. Tale questione risulta particolarmente delicata in considerazione della già radicata disparità in termini di effettiva possibilità di fruizione dei LEA. Risulta dunque imprescindibile un impegno comune sui temi di maggiore impatto sociale.

Il senatore [ZULLO](#) (*FdI*) valuta positivamente lo schema di parere, che coglie adeguatamente la dimensione programmatica del Piano in esame, contraddistinto da previsioni prudenti e dalla definizione di obiettivi credibili riguardo alla competitività, alla sanità e alla riduzione dell'indebitamento, nonché alla questione dell'immigrazione, la quale deve necessariamente essere ricondotta a un quadro di legalità e armonizzata con le esigenze del sistema produttivo.

Dichiara pertanto il voto favorevole del suo Gruppo.

Interviene brevemente la relatrice [TERNULLO](#) (*FI-BP-PPE*), sottolineando il notevole interesse degli interventi svolti, pur nei tempi limitati a disposizione.

Verificata la presenza del numero legale, lo schema di parere messo ai voti è infine approvato a maggioranza.

La seduta termina alle ore 16,15.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DOCUMENTO N. CCXXXII, n. 1

La 10a Commissione permanente, esaminato il Documento in titolo, apprezzato l'obiettivo del sostegno alla spesa sanitaria anche in riferimento agli anni successivi al 2026, finalizzato a mantenere gli investimenti pubblici in rapporto al PIL al livello registrato durante il periodo di vigenza del PNRR; rilevato con favore il previsto aumento della spesa sanitaria corrente a legislazione vigente, da 131.119 milioni nel 2023 a 147.506 milioni nel 2027; considerata l'attenzione attribuita all'efficientamento delle reti di medicina generale, delle reti di prossimità, delle strutture e della telemedicina per l'assistenza sanitaria territoriale, nonché alla digitalizzazione dei dipartimenti di emergenza e accettazione e all'ammodernamento delle grandi apparecchiature sanitarie;

tenuto conto della prospettazione relativa all'estensione degli investimenti per la ricerca e per la formazione e lo sviluppo delle competenze del personale del sistema sanitario;
preso atto della richiamata necessità di valutare, nell'ambito del riparto delle risorse per il Servizio sanitario nazionale, interventi volti al superamento dei divari territoriali;
visti gli obiettivi relativi all'aggiornamento dei Livelli Essenziali di Assistenza, alla promozione di stili di vita sani, al contrasto all'abuso di antibiotici e alla riduzione dell'impatto dell'uso di fitosanitari;
considerato l'intendimento, nell'ambito delle politiche attive per il lavoro, di assicurare anche dopo il 2025 i livelli di prestazioni dei centri per l'impiego previsti nel PNRR e lo svolgimento dei progetti di formazione sulle competenze relative alla "transizione verde", nonché la previsione di politiche attive per i lavoratori autonomi;
rilevate le finalità di potenziamento del sistema duale, di incremento dell'occupazione di donne, giovani e soggetti vulnerabili e di incentivazione alla permanenza e alla partecipazione attiva nel mercato del lavoro;
valutato l'impegno, riguardo al pubblico impiego, a portare avanti le modifiche normative avviate per promuovere la mobilità verticale e rafforzare la capacità della dirigenza, nonché a consolidare le misure che agevolano l'accesso dei giovani al lavoro nella pubblica amministrazione, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE

N. [1184-bis](#)

Art. 1

1.1

[Camusso](#), [Zampa](#), [Furlan](#), [Zambito](#)

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «con scadenza non oltre il 31 dicembre 2025» inserire le seguenti: «e con contratto di lavoro a tempo indeterminato in caso di superamento di ventiquattro mesi con contratto di lavoro a tempo determinato» e al secondo periodo sostituire le parole: «per l'anno 2025», ovunque ricorrano, con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2025».

Conseguentemente, al comma 2, sostituire le parole: «per l'anno 2025» con le seguenti: «a decorrere dall'anno 2025» e le parole: «per gli anni 2024 e 2025» con le seguenti: «per l'anno 2024 e a decorrere dall'anno 2025».

1.2

[Mazzella](#), [Guidolin](#)

Al comma 2, sostituire le parole: «mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.» con le seguenti: «mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.»

1.3.2.1.2. 10ª Commissione permanente (Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale) - Seduta n. 239 (pom.) del 29/10/2024

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

10ª Commissione permanente
(AFFARI SOCIALI, SANITÀ, LAVORO PUBBLICO E PRIVATO, PREVIDENZA SOCIALE)
MARTEDÌ 29 OTTOBRE 2024

239ª Seduta

Presidenza del Presidente

[ZAFFINI](#)

Interviene il sottosegretario di Stato per la salute Gemmato.

La seduta inizia alle ore 14,55.

IN SEDE REDIGENTE

(1241) Misure di garanzia per l'erogazione delle prestazioni sanitarie e altre disposizioni in materia sanitaria

(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta dell'8 ottobre.

Dopo aver rammentato che si è svolto il previsto ciclo di audizioni, il presidente [ZAFFINI](#) dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice [ZAMBITO](#) (PD-IDP) ritiene che il disegno di legge in discussione sia più opportunamente da valutare nel quadro determinato dal disegno di legge di bilancio. Inoltre, il disegno di legge medesimo presenta aspetti da approfondire per mezzo in particolare dell'apporto della Conferenza Stato-Regioni, la quale dovrebbe pertanto essere a sua volta audita.

La relatrice [CANTU'](#) (LSP-PSd'Az) dichiara di non avere preclusioni nei confronti dell'eventuale audizione della Conferenza Stato-Regioni, rimettendo comunque alla Presidenza la valutazione della questione.

Il presidente [ZAFFINI](#) fa presente l'opportunità di un adeguato raccordo con l'organizzazione dei lavori della stessa Conferenza, restando attualmente preferibile richiedere la trasmissione di un contributo scritto.

La relatrice [CANTU'](#) (LSP-PSd'Az) si esprime favorevolmente sulla proposta del Presidente.

La senatrice [ZAMPA](#) (PD-IDP) rileva l'interesse della Commissione nei confronti della posizione della Conferenza Stato-Regioni, ai fini della completezza della propria trattazione.

La senatrice [SBROLLINI](#) (IV-C-RE) considera necessario l'intervento della Conferenza Stato-Regioni, anche tenuto conto che non sussistono motivi di particolare urgenza.

Il presidente [ZAFFINI](#) rammenta che l'intervento dei rappresentanti della Conferenza Stato-Regioni non era stato richiesto in sede di programmazione delle audizioni. Le Regioni hanno peraltro certamente avuto la possibilità di interloquire con il Governo nella fase di predisposizione del testo in discussione. Ribadisce comunque che si procederà a richiedere la trasmissione di un documento scritto, che potrà essere messo a disposizione dei senatori a fini di completezza dell'istruttoria.

La Commissione prende atto.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(1274) Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, recante misure urgenti in materia economica e fiscale e in favore degli enti territoriali

(Parere alla 5ª Commissione. Esame. Parere favorevole)

Con riguardo ai profili di competenza del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, il relatore [ZULLO](#) (*FdI*) pone in evidenza innanzitutto l'articolo 2, il quale prevede un rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa relativa all'indennità APE sociale. Alla copertura finanziaria si provvede, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e), mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, volta ad assicurare la riduzione del requisito di anzianità contributiva in favore dei cosiddetti lavoratori precoci.

Il successivo articolo 4 dispone per il 2024 l'incremento delle risorse destinate alla remunerazione delle prestazioni di lavoro straordinario già svolte dal personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

L'articolo 5 incrementa il Fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del CCNL relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009. L'incremento è destinato alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici.

La senatrice [ZAMPA](#) (*PD-IDP*) esprime preoccupazione riguardo agli spazi di intervento sempre più limitati del Parlamento a fronte del frequente ricorso del Governo alla decretazione. Nel caso del provvedimento in esame risultano oltretutto evidenti la mancanza di motivi di necessità e urgenza e l'eterogeneità delle disposizioni recate. Il giudizio della sua parte politica, anche relativamente al merito delle misure contenute, è pertanto del tutto negativo.

La senatrice [CAMUSSO](#) (*PD-IDP*) sottolinea in primo luogo l'incongruità dell'intervento sull'APE sociale, volto a rimediare tardivamente a precedenti misure restrittive riguardo l'accesso.

Le disposizioni volte alla remunerazione delle prestazioni straordinarie del personale del Corpo dei vigili del fuoco confermano la tendenza del Governo a privilegiare il ricorso agli straordinari, eludendo la questione dell'adeguamento degli organici.

Giudica infine l'articolo 5 sintomatico di un approccio frammentario nei confronti del tema delle prestazioni accessorie nel pubblico impiego, che ha la conseguenza di depotenziare la contrattazione di secondo livello nel settore.

La senatrice [FURLAN](#) (*PD-IDP*) sollecita ragguagli in ordine allo svolgimento di audizioni presso la Commissione di merito.

Intervenendo in replica, il relatore [ZULLO](#) (*FdI*) osserva che l'urgenza del provvedimento è fondata sulla necessità del finanziamento di una serie di misure relativamente al 2024 e risponde al bisogno di evitare situazioni di difficoltà per diversi comparti.

Presenta infine una proposta di parere favorevole.

Verificata la presenza del numero legale, la proposta di parere del relatore è quindi posta in votazione, risultando approvata a maggioranza.

(1258) Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2024

(Doc. LXXXVI n. 2) Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'Unione europea per l'anno 2024

(Relazione alla 4ª Commissione sul disegno di legge 1258. Parere alla 4ª Commissione sul *Doc.* LXXXVI, n. 2. Esame congiunto e rinvio)

Riguardo agli aspetti di competenza del disegno di legge n. 1258, il relatore [SATTA](#) (*FdI*) si sofferma sull'articolo 15, che dispone circa i criteri e i principi di delega per l'adozione dei decreti di adeguamento al regolamento delegato (UE) 2022/1644, che integra il regolamento (UE) 2017/625 con prescrizioni specifiche per l'esecuzione dei controlli ufficiali nel settore della sicurezza alimentare e dei mangimi, nonché al regolamento (UE) 2022/1646, relativo alle modalità di esecuzione dei controlli ufficiali, per quanto riguarda l'uso di sostanze farmacologicamente attive autorizzate come medicinali

veterinari o come additivi per mangimi, e dei loro residui, e l'uso di sostanze farmacologicamente attive vietate o non autorizzate e dei loro residui, al contenuto specifico dei piani di controllo nazionali pluriennali e alle modalità specifiche per l'elaborazione degli stessi.

In riferimento all'allegato A, segnala innanzitutto la direttiva (UE) 2023/2668, la quale aggiorna la direttiva 2009/148/CE, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi ad un'esposizione all'amianto durante il lavoro.

La direttiva UE 2024/505 modifica la precedente direttiva 2005/36/CE ai fini del riconoscimento delle qualifiche professionali degli infermieri responsabili dell'assistenza generale che hanno completato la formazione in Romania.

La direttiva (UE) 2024/1233 procede alla rifusione della direttiva 2011/98/UE, relativa a una procedura unica di domanda per il rilascio di un permesso unico che consente ai cittadini di Paesi terzi di soggiornare e lavorare nel territorio di uno Stato membro nonché a un insieme comune di diritti per i lavoratori di Paesi terzi che soggiornano regolarmente in uno Stato membro.

Infine, la direttiva delegata (UE) 2024/1262 modifica la direttiva 2010/63/UE sulla protezione degli animali utilizzati a fini scientifici.

I profili di competenza della Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia all'UE per l'anno 2024 comprendono in primo luogo il tema della digitalizzazione del Servizio sanitario nazionale nell'ambito dell'attuazione del PNRR, articolato in due progetti: la realizzazione del Fascicolo Sanitario Elettronico e il potenziamento della capacità di raccolta, analisi e diffusione dei dati a livello centrale e supporto alla diffusione della telemedicina.

Nell'ambito del Comitato settoriale europeo per il dialogo sociale nelle amministrazioni del governo centrale, il Governo ha preso parte alle trattative per la stipulazione dell'Accordo quadro europeo per il dialogo sociale nelle amministrazioni in tema di digitalizzazione del lavoro, sottoscritto da parti sociali e Governi.

In materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, la revisione del Regolamento (CE) n. 987/2009, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, mira a garantire adeguate tutele ai cittadini che si spostano in Europa nonché a rafforzare i meccanismi di cooperazione tra gli Stati membri.

La proposta di regolamento COM (2022) 453 ha l'obiettivo di vietare l'immissione e la messa a disposizione sul mercato dell'UE, così come l'esportazione dall'UE di prodotti ottenuti con lavoro forzato, compreso quello minorile forzato. L'Italia ha rilevato in linea generale che il primo testo di compromesso si sta muovendo nella giusta direzione. Tuttavia occorre che le varie fasi del procedimento siano maggiormente accentrate a livello dell'UE.

Nell'ambito della revisione della legislazione farmaceutica, attraverso la partecipazione alle riunioni dello specifico Gruppo di lavoro presso il Consiglio UE, il Governo intende esaminare il testo delle proposte al fine di definire un testo negoziale che garantisca il miglior equilibrio tra le finalità della proposta della Commissione.

Il Piano europeo di lotta contro il cancro definisce un nuovo approccio alla prevenzione, al trattamento e all'assistenza attraverso un approccio multilaterale di "salute in tutte le politiche". Risulta coerente con il Piano europeo il "Piano Oncologico Nazionale - documento di programmazione e linee guida per la prevenzione e il contrasto ai tumori 2023-2027", finalizzato a migliorare il percorso complessivo di lotta alle patologie neoplastiche.

L'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA) nel triennio 2024-2026, parteciperà al Consortium IncreaseNET, finanziato dalla Commissione europea allo scopo di rafforzare le capacità delle agenzie nazionali nei confronti delle sfide dovute all'applicazione delle tecnologie innovative ed emergenti in ambito farmaceutico.

L'AIFA partecipa inoltre alle attività dell'iniziativa congiunta di Commissione Europea, HMA e EMA "Accelerating clinical-trials in Europe", che ha l'obiettivo di supportare l'innovazione e la condivisione delle conoscenze per creare un ecosistema della ricerca clinica adeguato alle sfide attuali e future.

Il Governo segue i negoziati in corso allo scopo di pervenire a un testo di direttiva che, pur rafforzando il ruolo degli organismi di parità, non vincoli il nostro Paese a una modifica radicale dell'assetto

organizzativo vigente, basato su una pluralità di organismi, con competenze specifiche differenziate in base alle diverse cause di discriminazione.

La Relazione riconosce la rilevanza di misure volte a potenziare i sistemi di intervento, di tutela e di inclusione sociale delle persone con disabilità e a preservarle dalle discriminazioni, da attuare attraverso l'utilizzo delle risorse in arrivo dall'Unione europea. L'azione dell'Italia riguarda i temi dell'educazione inclusiva, dell'economia, delle disuguaglianze, dell'accessibilità, delle città, delle azioni sistemiche e del monitoraggio, della costruzione di una società inclusiva.

Con riguardo al coordinamento nazionale delle politiche europee, la Relazione ricorda il modello per la prevenzione delle carenze di farmaci incentrato sull'AIFA, la cui validità è riconosciuta anche a livello europeo. Viene pertanto prospettata la formalizzazione del modello italiano con l'obiettivo di estenderne l'applicazione anche a livello europeo, garantendo un rafforzamento del coordinamento tra Stati membri nella gestione delle emergenze da carenza di medicinali.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(1264) Disposizioni in materia di lavoro, risultante dallo stralcio degli articoli 10, 11 e 13 del disegno di legge n. 1532 d'iniziativa governativa e approvato dalla Camera dei deputati

(Seguito dell'esame e rinvio)

Riprende l'esame, sospeso nella seduta del 22 ottobre.

Il presidente [ZAFFINI](#) ricorda che sono state acquisite le segnalazioni dei soggetti ai quali richiedere di fornire contributi scritti riguardanti il disegno di legge in esame.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento delegato (UE) 2016/161, che integra la direttiva 2001/83/CE stabilendo norme dettagliate sulle caratteristiche di sicurezza che figurano sull'imballaggio dei medicinali per uso umano (n. 198)

(Parere al ministro per i Rapporti con il Parlamento, ai sensi degli articoli 1 e 6 della legge 21 febbraio 2024, n. 15. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 ottobre.

Il [PRESIDENTE](#) fa presente che il termine per l'espressione del parere è scaduto il 27 ottobre. Lo schema di decreto legislativo in esame è comunque ancora assegnato con riserva, in mancanza del parere della Conferenza Stato-Regioni.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

IN SEDE REFERENTE

(956) DISEGNO DI LEGGE D'INIZIATIVA POPOLARE - Disposizioni in materia di salario minimo

(957) Deputato CONTE e altri - Deleghe al Governo in materia di retribuzione dei lavoratori e di contrattazione collettiva nonché di procedure di controllo e informazione, approvato dalla Camera dei deputati

(1237) MAGNI e altri. - Disposizioni per l'istituzione del salario minimo

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 2 ottobre.

Intervenendo in discussione generale, la senatrice [CAMUSSO](#) (PD-IDP) fa presente che il disegno di legge n. 957 è il frutto di modifiche apportate in via emendativa dalla maggioranza presso la Camera dei deputati, che hanno comportato il sostanziale svuotamento del testo originario. Il risultato consiste nell'elusione della proposta di definizione di una disciplina sul salario minimo legale, particolarmente grave in un contesto nel quale la contrattazione collettiva risulta indebolita e i livelli retributivi hanno un andamento del tutto insoddisfacente. Le differenze retributive tra uomini e donne permangono e, in generale, il sistema produttivo punta sul contenimento salariale quale mezzo di sostegno della propria competitività.

Il Governo ha inoltre scelto di astenersi dall'intervenire a fronte dei ritardi nei rinnovi contrattuali, causa di retribuzioni particolarmente basse in determinati settori, specialmente nell'ambito del terziario. Ne consegue la necessità di un serio approfondimento in Commissione sulla questione salariale.

Il presidente [ZAFFINI](#) (*FdI*) osserva che le questioni richiamate riguardano in modo particolare il settore cooperativo.

Il senatore [ZULLO](#) (*FdI*) sottolinea il vivo e generale interesse nei confronti del tema. Sollecita pertanto l'adozione di un testo base e la conseguente fissazione del termine per la presentazione degli emendamenti.

La relatrice [MINASI](#) (*LSP-PSd'Az*) propone di adottare il disegno di legge n. 957 quale testo base per il prosieguo dell'esame congiunto.

La Commissione conviene.

La senatrice [CAMUSSO](#) (*PD-IDP*) richiede quindi di procedere allo svolgimento di audizioni.

Il [PRESIDENTE](#) propone di segnalare i soggetti da audire, ai quali verranno comunque aggiunte le associazioni sindacali dei lavoratori, nel limite di due per ciascun Gruppo, entro le ore 11 di lunedì 4 novembre.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La senatrice [ZAMBITO](#) (*PD-IDP*) chiede chiarimenti relativamente alle prospettive dell'*iter* dei disegni di legge in materia dei disturbi del comportamento alimentare.

La senatrice [ZAMPA](#) (*PD-IDP*) formula una richiesta di analogo tenore riguardo i disegni di legge sulla tutela delle persone affette da epilessia.

Il senatore [RUSSO](#) (*FdI*) rammenta il prolungato impegno della Commissione riguardo ai disegni di legge in materia di salute mentale, celiachia e fibromialgia.

La senatrice [CANTU'](#) (*LSP-PSd'Az*) ricorda che si è convenuto di procedere a un'integrazione delle audizioni sui disegni di legge in materia di fibromialgia e servizi reumatologici.

Il [PRESIDENTE](#) sottolinea le specificità caratterizzanti l'andamento dei procedimenti relativi ai disegni di legge richiamati, anche con riguardo all'esame dei connessi profili finanziari. La Commissione può peraltro valutare modalità di trattazione maggiormente agili, in primo luogo rinunciando a svolgere audizioni e considerando la possibilità di richiedere la trasmissione di contributi scritti.

La seduta termina alle ore 15,55.

--- Il presente fascicolo raccoglie i testi di tutti gli atti parlamentari relativi all'iter in Senato di un disegno di legge. Esso e' ottenuto automaticamente a partire dai contenuti pubblicati dai competenti uffici sulla banca dati Progetti di legge sul sito Internet del Senato (<https://www.senato.it>) e contiene le sole informazioni disponibili alla data di composizione riportata in copertina. In particolare, sono contenute nel fascicolo informazioni riepilogative sull'iter del ddl, i testi stampati del progetto di legge (testo iniziale, eventuale relazione o testo-A, testo approvato), e i resoconti sommari di Commissione e stenografici di Assemblea in cui il disegno di legge e' stato trattato, sia nelle sedi di discussione di merito sia in eventuali dibattiti connessi (ad esempio sul calendario dei lavori). Tali resoconti sono riportati in forma integrale, e possono quindi comprendere contenuti ulteriori rispetto all'iter del disegno di legge.